
## L.P. 1/2022 (cui è riunita la n. 2/2022)



# TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE TERZA CIVILE E FALLIMENTARE













visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di BENATTI GIANLUCA (BNTGLC69M28F240N) nato a Modena il 28/8/1969 e da RUSSO GIOVANNA (RSSGNN69D67A024N) nata il 27/4/1969 in Acerra (NA), precisando che le masse attive e passive rimangano distinte;

#### **NOMINA**

Liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la <u>Dott.ssa Roberta Cavallieri</u> iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena, già nominata Gestore della Crisi;

#### DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies comma 5 legge 3/12 diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore:

#### **ORDINA**

al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo, di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

#### DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

#### **DICHIARA**

inefficace il pignoramento di 1/10 dello stipendio di Gianluca Benatti a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973;

il tutto <u>con riferimento agli stipendi maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;</u>

#### DISPONE



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 137/2020 con cui è stato modificato l'art. 14 decies della l. 3/2012 possa ipotizzarsi una persistente rilevanza dell'atto in frode laddove il compimento dello stesso sia stato preordinato all'ingresso nella procedura concorsuale, anche al fine di validare un precedente trasferimento imponendo ai creditori una soluzione fortemente insoddisfacente, oppure laddove si estrinsechi in una falsa rappresentazione della realtà fattuale – omissiva o commissiva - tale da alterare la percezione dei creditori, compiuta con dolo dal debitore, che venga successivamente "scoperta".

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente Gianluca Benatti (unico percettore di reddito) la somma su base mensile, di € 1.600,00, in quanto necessaria al proprio mantenimento e del proprio nucleo famigliare, in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie per il sostentamento, con la precisazione che, allorquando i ricorrenti saranno costretti a stipulare un contratto di locazione, tale importo potrà essere rivisto; il reddito percepito in eccesso rispetto a quanto indicato dovrà essere messo a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. I ricorrenti, ogni quattro mesi, dovranno documentare al liquidatore le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovessero svolgere in futuro. E' fatto inoltre obbligo di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

#### **AUTORIZZA**

i debitori a risiedere nell'immobile meglio individuato in parte motiva e costituente la casa familiare sino alla data dell'aggiudicazione;

#### **ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari territorialmente competenti a cura del liquidatore;

### DISPONE

che il liquidatore:

- provveda, **entro 60 giorni dalla comunicazione**, alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;
- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;
- provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14-octies legge 3/12;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14-novies, c. 5 legge 3/12;



- provveda agli altri incombenti di cui all'art. 14-novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

- depositi entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2022) in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se i ricorrenti a) stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stiano svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si siano attivati per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto dovrà essere comunicato anche all'OCC dell'ODCEC di Modena;

- proceda all'apertura di un conto corrente vincolato intestato alla procedura anche ai fini dell'accredito diretto dell'importo che la figlia dei ricorrenti e il ricorrente stesso metteranno a disposizione della procedura;

#### **DISPONE**

che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet del Tribunale con solo riferimento alla parte dispositiva.

Dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice (presso il domicilio da ultimo eletto), nonché al Gestore della crisi, all'OCC e al Liquidatore nominato.

Modena, 5 febbraio 2022

Il Giudice

Camilla Ovi

